



ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE "IL LECCIO DI DISMA - ODV"

In data 26.07.2023 in Stroncone via san Francesco 13, Terni,

05039, presso la sede della costituenda associazione si sono riuniti i signori:

1. Dario Garioni nato a Codogno (MI) il 04/08/1968, residente in Assisi (PG) Piazza Porziuncola 1, CF: GRNDRA68M04C816U
2. Francesco De Lazzari nato a Paese (TV) il 23.07.1943, residente in Assisi (PG) Piazza Porziuncola 1, CF: DLZFNC43L23G229X
3. Roberto Petrucci nato a Terni il 21.03.1966, residente in Terni, Strada san Rocco 34, CF: PTRRRT66C21L117B
4. Loris Lori nato a Terni il 11.10.1952, residente in Terni, viale Porta S. Angelo 11, CF: LROLS52R11L117S
5. Claudia Cianca nata a Terni il 15.09.1968, residente in Terni, Strada San Rocco 34, CF: CNCCLD68P55L117B
6. Anna Russo nata a Roma il 26.01.1953, residente in Terni, via Tomassoni 14, CF: RSSNNA53A66H501Z
7. Emilio Andrielli nato a Stroncone il 03.12.1952, residente in Stroncone, via G. Contessa 40, Terni, CF: NDRMLE52T03I981U
8. Luca Allaria nato a Alba (CN) il 16.09.1980, residente in Stroncone, via san Francesco 13, Terni, CF: LLRLCU80P16A124E
9. Massimo Lelli nato a Colli del Tronto 20.09.1965, residente in Assisi, Piazza Porziuncola 1, (PG), CF: LLLMSM65P20C077W
10. Danilo Cruciani nato a Luino (VA) il 07.09.1975, residente in Stroncone, via san Francesco 13, Terni, CF: CRCDNL75P07E734G
11. Paolo Cianfoni nato a Terni il 15.09.1964, residente a Stroncone, vocabolo Cerreta 16, Terni CF: CNFPLA64P15L117L

per costituire un'associazione senza scopo di lucro, con qualifica di Organizzazione Di Volontariato ai sensi del D.L.g. n.117/2017.

I presenti chiamano a fungere da Presidente Danilo Cruciani e da vice Presidente Paolo Cianfoni che accettano l'incarico.



Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori dell'iniziativa leggendo insieme lo stato che la definisce.

STATUTO

ASSOCIAZIONE IL LECCIO DI DISMA - ORGANIZZAZIONE di VOLONTARIATO

Art. 1 – COSTITUZIONE

1. E' costituita un'Associazione denominata "Il leccio di Disma - Organizzazione di volontariato", detta anche, per brevità, "Il leccio di Disma - ODV".

Art. 2 - SEDE E DURATA

1. La sede legale dell'Associazione è in Stroncone (TR), Via San Francesco, civico 13, presso il locale Convento San Francesco di Stroncone. L'Associazione ha durata indeterminata.
2. L'Associazione si obbliga ad utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione al pubblico, alcuna esclusa.
3. La variazione di indirizzo della sede legale, seppur all'interno del medesimo Comune, comporta modifica statutaria e comporta l'obbligo di invio delle conseguenti comunicazioni di competenza ai soggetti previsti per legge; in particolare, nei trenta giorni successivi all'intervenuta variazione, è fatto obbligo di depositare il verbale relativo alla variazione di indirizzo della sede legale presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
4. L'Associazione potrà comunque avere, anche presso altri luoghi, propri recapiti e sedi operative e/o secondarie.

Art. 3 – OGGETTO SOCIALE: FINALITA' E ATTIVITA'

1. L'Associazione è finalizzata al perseguimento, in via principale, di attività di interesse generale, senza scopo di lucro, per scopi civici, solidaristici e di utilità sociale nei settori di cui alle lettere a) [interventi sociali], q) [attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi]; u) [beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e ss.mm.ii., detta anche Codice del Terzo settore – di seguito, indicato, per brevità, CTS – o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale] dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.
2. L'Associazione promuove progetti volti a realizzare una rete di accoglienza con domicilio per:
 - a) persone detenute in permesso premio,
 - b) detenuti in regime di artt. 21 e o 20 ter O.P. i quali si recano presso il convento solo per l'orario di lavoro,
 - c) persone sottoposte a misure alternative alla detenzione da svolgere all'esterno del carcere,
 - d) persone che, già detenute, vivono la fase successiva al loro fine pena;

e) persone che hanno chiesto e ottenuto di essere sottoposte all'istituto della «messa alla prova» (legge 28 aprile 2014, n. 67, e ss.mm.ii.).

3. Le attività dell'Associazione sono costituite da azioni che consentano uno sviluppo dell'autonomia individuale della persona, della riscoperta del sé come uomo prima ancora del sé come autore del reato, del recupero della genitorialità e, laddove possibile, delle relazioni familiari: nel presupposto che la famiglia costituisce, nell'ordinamento penitenziario, uno degli elementi principali che concorrono alla risocializzazione.

4. Obiettivo dell'Associazione è anche l'estensione del servizio, già esistente, di housing sociale alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione in carcere, costituendo una rete tra realtà che operano sul territorio della provincia di Terni per l'inserimento sociale e lavorativo delle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione in carcere o in uscita dalla detenzione.

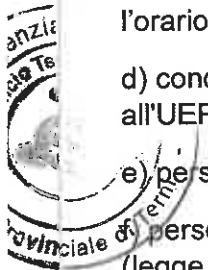
5. L'Associazione, al fine del perseguimento delle finalità di cui ai precedenti comma, intende implementare e gestire centri di ospitalità temporanea anche attraverso la selezione, formazione, supervisione e organizzazione dell'attività di volontari operanti.

6. Il convento San Francesco di Scontrone, all'interno del quale opera l'Associazione, è, pertanto, anche Casa di accoglienza aperta all'ospitalità di:

- a) parenti dei detenuti,
 - b) detenuti in permesso premio,
 - c) detenuti in regime di artt. 21 e o 20 ter O.P. i quali si recano presso il convento solo per l'orario di lavoro di giorno e fanno ritorno in carcere per ivi trascorrervi la notte.
 - d) condannati ai quali sono state concesse misure alternative alla detenzione in carcere, affidati all'UEPE (Ufficio Esecuzione Pene Esterne) di Terni,
 - e) persone che, già detenute, vivono la fase successiva al loro fine pena;
- f) persone che hanno chiesto e ottenuto di essere sottoposte all'istituto della «messa alla prova» (legge 28 aprile 2014, n. 67, e ss.mm.ii.): una forma di probation giudiziale che consiste, su richiesta dell'imputato, nella sospensione del procedimento penale nella fase decisoria di primo grado per reati di minore allarme sociale.

7. L'Associazione persegue, altresì, le seguenti finalità:

- a) offrire ai parenti dei detenuti una Casa di accoglienza:
 - a1) una casa che li possa ospitare quando si recano in carcere per incontrare i propri familiari;
 - a2) nel caso in cui possano usufruire di permessi premio o in regime di artt. 21 e o 20 ter O.P., rappresentando un luogo extra carcerario dove poterli incontrare per vivere con loro, seppure parzialmente, la dimensione familiare;
- b) offrire ai detenuti in regime di artt. 21 e o 20 ter O.P., un luogo extra carcerario dove poter lavorare;
- c) offrire agli ospiti ai quali sono state concesse misure alternative alla detenzione in carcere:
 - c1) un ambiente protetto e accogliente che consenta loro di usufruire della possibilità di sperimentare spazi di una, seppur parziale, autonomia e libertà, godendo dell'opportunità di poter incontrare con i loro familiari;
 - c2) indicazioni pratiche circa agenzie per il lavoro, uffici, pratiche burocratiche, patente ecc.;



c3) un inserimento nella rete dei servizi competenti nelle problematiche di accompagnamento e di inserimento socio-lavorativo;

d) dare agli ospiti che hanno terminato l'espiazione della pena un punto di riferimento e una casa per un tempo congruo che consenta loro, almeno parzialmente, l'inserimento nel contesto socio-lavorativo e l'acquisizione di una sufficiente autonomia economica ed abitativa;

e) offrire alle persone che hanno chiesto e ottenuto di essere sottoposte all'istituto della «messa alla prova» (legge 28 aprile 2014, n. 67, e ss.mm.ii.) l'opportunità di svolgere un programma di trattamento che prevede come attività obbligatoria e gratuita, l'esecuzione di un lavoro di pubblica utilità in favore della collettività - per un minimo di dieci giorni, anche non continuativi e per un totale giornaliero non superiore a otto ore - in attività:

e1) sociali e socio-sanitarie: alcool e tossicodipendenti, anziani, diversamente abili, stranieri, malati, minori;

e2) di protezione civile: soccorso alla popolazione anche in caso di calamità;

e3) ambientali: (fruibilità e tutela) prevenzione incendi, salvaguardia patrimonio boschivo e forestale, demanio marittimo, protezione flora e fauna con riguardo alle aree protette, anche connesse al randagismo animali;

e4) culturali e archivistiche: (fruibilità e tutela) inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie, pinacoteche;

e5) di cura di immobili e servizi pubblici: (manutenzione e fruizione) ospedali, case di cura, beni demaniali e patrimonio pubblico, giardini, ville e parchi - con esclusione di quelli delle forze armate e di polizia;

e6) di specifica competenza e professionalità dell'imputato;

f) offrire una relazione personale (da creare) con l'ospite, stabile, attenta alla sua storia, alle sue esperienze, alle sue ansie e preoccupazioni, ai suoi agiti: improntata alla discrezione e al dialogo, al contatto con la natura al fine di creare nella persona accolta la possibilità di una graduale apertura, fiducia e confidenza;

g) offrire, nei limiti delle proprie possibilità, un supporto psicologico gratuito agli ospiti che ne facciano richiesta.

8. L'Associazione è sensibile all'eventuale bisogno di sostegno economico dell'ospite. Dopo attenta valutazione delle effettive necessità, l'Associazione può erogare un contributo esclusivamente finalizzato alla copertura dei costi legati all'accoglienza.

9. L'Associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. I volontari si prendono cura degli ospiti e ne garantiscono l'accompagnamento con modalità adeguate alle situazioni. In questo modo, l'Associazione risponde al bisogno di alloggio, di ascolto e relazione, di coraggio e speranza, di senso di appartenenza e supporto all'autonomia.

10. L'attività di cura e accompagnamento posta in essere dai volontari si realizza anche attraverso:

a) l'ascolto e la vicinanza discreta ed empatica agli ospiti alloggiati nel Convento;

b) il collegamento e la collaborazione con la rete di servizi sociali degli enti locali, della ASL territoriale, dell'UEPE e della Magistratura di Sorveglianza competente;

c) il trasporto dell'ospite, ove possibile e quando necessario;

d) attività di informazione circa le realtà presenti sul territorio, in grado di rispondere alle necessità degli ospiti;



e) l'organizzazione e gestione di attività culturali e di animazione;

f) la gestione del servizio di registrazione e accoglienza presso il Convento.

11. L'Associazione può svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti dal decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

L'Associazione può, altresì, compiere ogni altro atto funzionale al perseguimento dei propri scopi.

12. L'Associazione potrà promuovere anche attività di raccolta fondi nelle modalità di cui all'art. 7 del D.Lgs. 117/17 e ss.mm.ii., nonché secondo ogni altra modalità consentita dalla legge.

Art. 4 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI E LORO OBBLIGHI. I VOLONTARI NON ASSOCIATI

1. Possono far parte dell'Associazione tutti i cittadini maggiorenni che ne facciano domanda al Consiglio Direttivo. Ogni socio è tenuto a:

a) condividere le finalità dell'Associazione,

b) osservare il presente Statuto e le delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

2. In alcuno degli organi dell'Associazione è ammesso l'istituto della cooptazione, essendo prediletto il principio di elettività delle cariche sociali.

3. L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato. Il Consiglio può, con apposita deliberazione, delegare a un proprio membro la funzione di deliberazione in ordine alla richiesta di ammissione. La comunicazione della deliberazione di ammissione deve essere inviata all'interessato via email o pec e annotata nel registro degli associati. In caso di ritardo nella registrazione nel registro degli associati, essa si intende effettuata e decorrente dal giorno della deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo.

4. L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere comunicato, via email o pec, all'interessato entro sessanta giorni dalla data della deliberazione, corredando la comunicazione con le motivazioni che l'hanno sostenuta. Qualora il rigetto della domanda della domanda di adesione sia stato deliberato da un membro del Consiglio Direttivo, l'interessato può chiedere il riesame della stessa al Consiglio Direttivo, proponendo al medesimo Consiglio istanza motivata di riesame da inviare allo stesso via email o pec.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare sull'istanza di riesame entro e non oltre i sessanta giorni successivi al ricevimento dell'istanza.

5. Nel caso in cui sia stato il Consiglio Direttivo a deliberare il rigetto della domanda di adesione, l'interessato socio può ricorrere all'Assemblea, con le medesime modalità di cui al precedente comma.

6. Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri verso l'Associazione. I soci hanno il diritto di:

a) partecipare alle attività e agli eventi dell'Associazione;

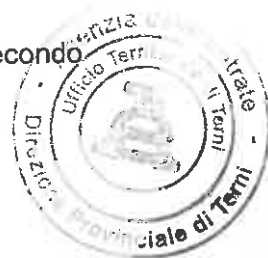
b) partecipare alle assemblee e votare direttamente o per delega;

c) elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;

d) conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;

e) essere informati e informarsi sulle attività promosse dall'Associazione;

f) accedere ai libri sociali, conformemente al rispetto della disciplina sulla privacy, secondo



modalità definite nel regolamento generale o con eventuale apposita delibera del Consiglio Direttivo;

g) recedere dall'associazione secondo quanto previsto nel presente statuto.

7. I soci hanno, altresì, il dovere di:

a) osservare le disposizioni del presente Statuto;

b) osservare le direttive e le deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione;

c) assicurare continuità nella partecipazione alla vita associativa;

d) versare la quota associativa, qualora prevista.

8. I soci sono "ordinari" o "volontari". Sono soci:

a) ordinari le persone e gli enti che aderiscono all'Associazione, versando una quota associativa annua la cui entità viene annualmente determinata dal Consiglio Direttivo;

b) volontari le persone alle quali il Consiglio Direttivo, o un consigliere appositamente delegato dallo stesso, assegna tale qualità dopo che le stesse abbiano seguito l'iter di selezione e di formazione previsto dall'Associazione e descritto nel Regolamento. I soci volontari versano una quota associativa annua la cui entità viene annualmente determinata dal Consiglio Direttivo. Il volontario, per sua libera scelta, svolge attività in favore dell'Associazione e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, esclusivamente per fini di solidarietà, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione. Il volontario può anche non essere un associato. In ogni caso, anche in suo favore vige l'obbligo di assicurazione ai sensi del successivo comma 10.

c) sostenitori le persone o gli enti ai quali il Consiglio attribuisce tale qualità in riconoscimento delle liberalità effettuate nei confronti dell'Associazione e coloro che, per qualità, titoli o attività, abbiano offerto od offrano all'Associazione un contributo di opera o di prestigio. I sostenitori non sono associati e non hanno diritto di voto: tuttavia, possono essere invitati a presenziare alle riunioni degli organi dell'Associazione e a specifici eventi organizzati dall'Associazione.

9. Il volontario che abbia cessato la propria attività di volontariato da oltre un anno perde la qualifica di volontario. L'attività del volontario non è retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. L'Associazione, per la quale svolge l'attività, può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente dallo stesso sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni previamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono, in ogni caso, vietati rimborsi spese forfettari.

10. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro comunque retribuito con l'Associazione nella quale svolge la propria attività di volontariato.

11. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare tutti i propri associati sia contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività associative sia per la responsabilità civile verso terzi.

12. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, occasionale o di altra natura, anche se qui non espressamente precisata, esclusivamente nei limiti necessari al suo funzionamento ovvero nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero degli occupati retribuiti nell'Associazione non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.



13. Il Consiglio Direttivo può istituire l'Albo d'Oro dei Sostenitori. Possono essere iscritti all'Albo d'Oro persone ed enti che, in ragione di una donazione o di un loro specifico altro apporto, si siano particolarmente distinti in favore dell'Associazione. L'inserimento nell'Albo d'Oro viene deliberato dal Consiglio Direttivo e comunicato, via email o pec, alla persona o l'ente che deve previamente assentire, in forma scritta, all'inserimento.

14. L'Associazione si adopera per organizzare e formare gli associati con l'obiettivo di dotarli delle competenze e degli strumenti necessari per il perseguimento delle finalità dell'Associazione, coordinando lo svolgimento della loro attività e valutando l'impatto qualitativo delle stesse.

15. L'Associazione auspica, favorisce e sostiene la crescita umana e spirituale dei propri volontari.

Art. 5 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

1. La qualità di socio viene meno per recesso o esclusione.

2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

3. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo qualora lo stesso agisca o abbia agito:

a) in violazione dello spirito e dei valori dell'Associazione,

b) contravvenendo alla legge, al presente Statuto e/o al Regolamento, alle deliberazioni degli organi dell'Associazione;

c) non provvedendo al versamento della propria quota annuale entro il 31 marzo dell'esercizio in corso.

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata per iscritto e trasmessa, via email o pec, dal Consiglio Direttivo. La deliberazione di esclusione è esecutiva e decorre dal momento della comunicazione della stessa al socio escluso. Le ragioni dell'esclusione devono essere espressamente contestate e comunicate, via email o pec, al socio escluso.

5. Avverso la deliberazione di esclusione l'associato può, entro sette giorni di calendario decorrenti dal giorno successivo alla comunicazione della relativa deliberazione, ricorrere all'Assemblea, con ricorso motivato, da inviare via email o pec. L'Assemblea è convocata entro i trenta giorni successivi al ricevimento del ricorso e delibera, in via definitiva, sia in prima che in seconda convocazione, con voto, espresso in segreto, adottato dalla maggioranza dei presenti.

6. Il ricorso all'Assemblea non sospende la deliberazione di recesso. Il voto dell'Assemblea favorevole al ricorso proposto:

a) ha effetto immediato e produce la cessazione immediata dell'efficacia della deliberazione di recesso,

b) produce l'effetto di considerare il recesso come non deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli Organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente ed il Vice Presidente;

d) il Presidente onorario, qualora nominato;

e) l'organo di controllo e/o di revisione legale, se nominato o previsto per legge.



2. Ai componenti degli organi sociali, fatta eccezione per coloro che compongono l'eventuale organo di controllo e/o revisione e solo se previsto dalla legge, non è attribuito alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione se previamente assentite, in forma scritta, dal Consiglio Direttivo.

3. Il lasso di tempo che deve intercorrere fra la prima e la seconda convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo deve avere un intervallo minimo di ventiquattro ore.

4. Le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche mediante mezzi di comunicazione on line, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) al Presidente della riunione sia consentito di accertare:

a1) l'identità degli intervenuti,

a2) il regolare svolgimento della riunione,

a3) la constatazione e la proclamazione dei risultati delle votazioni;

b) all'associato addetto alla verbalizzazione sia consentito di comprendere adeguatamente e senza dubbio alcuno il contenuto degli eventi della riunione da verbalizzare;

c) agli associati intervenuti sia consentito di:

c1) partecipare e comprendere lo svolgimento della discussione,

c2) partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,

c3) partecipare alla votazione simultanea con modalità che garantiscano il voto segreto su tutti gli argomenti all'ordine del giorno che prevedano la riservatezza dell'espressione del voto,

c4) visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) nell'avviso di convocazione sia indicata ogni esatta e non interpretabile indicazione che consenta ai partecipanti di attivare il collegamento.

Verificati i predetti presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove siano presenti, congiuntamente, il Presidente e l'associato addetto alla verbalizzazione della riunione.

5. Ai fini del computo delle maggioranze e delle modalità di voto dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo:

a) sono considerati presenti gli associati che esprimono voto favorevole o contrario. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata;

b) il voto di astensione concorre alla formazione del "quorum costitutivo o strutturale" mentre è escluso dal calcolo del "quorum deliberativo o funzionale"; gli astenuti sono esclusi dal calcolo del quorum funzionale e le deliberazioni sono approvate in presenza di una maggioranza di voti favorevoli;

c) prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto favorevole di una maggioranza dei componenti dell'organo sociale, può essere disposto dal Presidente l'accertamento del numero dei presenti;

d) i voti sono espressi per alzata di mano o a scrutinio segreto;

e) salve le votazioni riguardanti persone, l'Assemblea vota normalmente per alzata di mano;

f) la votazione a scrutinio segreto può essere chiesta da un decimo dei componenti;

g) prima dello svolgimento della votazione, il Presidente verifica il numero degli associati richiedenti lo scrutinio segreto: gli associati richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorché non partecipino alla votazione;

h) sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni comunque riguardanti persone, le elezioni e le deliberazioni che concernono le modificazioni allo Statuto;

i) laddove venga sollevato incidente in ordine alla riferibilità della votazione alle fattispecie indicate nella precedente lett. h), la questione è risolta dal Presidente;

j) in nessun caso è consentita la votazione a scrutinio segreto allorché si deliberi in ordine all'approvazione di bilanci e consuntivi, nonché su disposizioni e relativi emendamenti che comportino aumenti di spesa o diminuzioni di entrate, indichino i mezzi con cui farvi fronte, o comunque approvino appostazioni di bilancio. Nel caso in cui tali disposizioni siano comprese in articoli o emendamenti attinenti alle materie di cui alla precedente lett. h), esse sono sottoposte a votazione separata a scrutinio palese;

Art. 7 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci iscritti nel registro degli associati fino a dieci giorni precedenti la data di convocazione dell'assemblea in prima convocazione. Ogni socio ha diritto a un voto. L'associato può farsi rappresentare con delega scritta, posta in calce all'avviso di convocazione, da un altro associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, consegnandone l'originale al Presidente dell'Associazione. Ogni delegato può ricevere non più di due deleghe. Il delegante può inviare la delega via pec al delegato: in tal caso, la stessa deve essere trasmessa per conoscenza anche al Presidente dell'Associazione e fa fede in luogo dell'originale.

2. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno; è convocata in seduta straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario ai sensi del presente Statuto. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è, altresì, convocata dal Presidente ogni volta che ne facciano richiesta scritta almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati; la richiesta è comunicata, via email o pec, da ciascun richiedente al Presidente dell'Associazione.

3. L'avviso di convocazione dell'Assemblea:

a) contiene, a pena di nullità della stessa, l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare;

b) viene affisso nei locali dell'Associazione e inviato, via email o pec, agli associati almeno otto giorni liberi precedenti la data di convocazione dell'assemblea in prima convocazione;

c) deve essere ricevuto con preavviso di almeno 8 (otto) giorni, inviato, via email o pec, a tutti i componenti della stessa e al Revisore legale, se nominato o previsto per legge.

4. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di quest'ultimo, da uno dei Soci eletto con il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei presenti all'Assemblea. Il Segretario dell'Assemblea è eletto dall'Assemblea su proposta del Presidente pro tempore dell'Assemblea.

5. Per la validità dell'Assemblea ordinaria è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza assoluta degli associati, in proprio o per delega. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando i soci presenti, in proprio o per delega, siano in numero non inferiore a un terzo. Sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del

bilancio e in quelle concernenti la responsabilità dei componenti il Consiglio Direttivo, i componenti del medesimo Consiglio non hanno diritto di voto.

6. Per la validità dell'Assemblea straordinaria è necessaria, in prima convocazione, la presenza dei due terzi dei soci, in proprio o per delega. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci, in proprio o per delega. Sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7. L'Assemblea straordinaria convocata per le modifiche dell'atto costitutivo e del presente Statuto è valida con la presenza non inferiore a due terzi degli associati. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8. L'Assemblea straordinaria convocata per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è valida con la presenza non inferiore a quattro quinti degli associati. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Art. 8 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. Spetta all'Assemblea in sede ordinaria:

a) eleggere i componenti il Consiglio Direttivo;

b) revocare il Consiglio Direttivo o singoli Consiglieri solo nei casi in cui sia stato verificato che il comportamento posto in essere dal singolo Consigliere o dal Consiglio sia in conflitto con le finalità dell'Associazione;

c) stabilire, su proposta del Consiglio Direttivo uscente, il numero dei membri dello stesso ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto;

d) nominare e revocare, nei casi previsti dalla legge, l'organo di controllo e/o revisione;

e) approvare il bilancio preventivo e l'allegato piano annuale delle attività;

f) approvare il bilancio consuntivo o rendiconto nelle forme previste dalle leggi vigenti nonché la relazione di missione o, ove ritenuto opportuno, il bilancio sociale;

g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 117/17, e promuovere eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;

h) deliberare, in ultima istanza, in merito all'ammissione o esclusione del socio;

i) deliberare in merito agli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

j) approvare il Regolamento del leccio di Disma - ODV.

2. Spetta all'Assemblea in sede straordinaria:

a. deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto;

b. deliberare su ogni altra questione od oggetto attribuiti dalla legge o demandato alla stessa dal Consiglio Direttivo;

c. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo:



- a) è eletto dall'Assemblea,
- b) è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, in numero dispari, eletti tra gli associati;
- c) nella prima riunione, elegge tra i suoi membri, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, il Presidente e un vice-Presidente dell'Associazione.

2. I singoli membri del Consiglio Direttivo:

- a) sono eletti dall'Assemblea con voto segreto,
- b) durano in carica tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio inerente al terzo esercizio e sono rieleggibili per non più di due volte consecutivamente,
- c) in caso di cessazione anticipata dalla carica per qualunque motivo, ciascun Consigliere è sostituito col primo dei non eletti e resta in carica fino al termine del mandato del Consiglio; in assenza di un nominativo, il Consiglio deve chiedere al Presidente la convocazione, nel più breve tempo possibile, dell'Assemblea per l'elezione del Consigliere da sostituire.

3. Nel tempo nel quale il Consiglio Direttivo operi con un numero pari di componenti, in caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

4. Il consigliere che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipi alle riunioni del Consiglio è dichiarato decaduto con delibera del Consiglio Direttivo. In tal caso, si procede per la sostituzione con le modalità di cui alla lett. c) del precedente comma 2 del presente articolo.

5. Nel caso in cui il consigliere cessato rivesta la carica di Presidente o vice-Presidente si procede, una volta integrato il Consiglio, alla nuova elezione con le modalità di cui alla lett. c) del precedente comma 2 del presente articolo.

6. Qualora il Consiglio si riduca a meno della metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio sarà ritenuto dimissionario e dovranno essere indette nuove elezioni con le modalità di cui alla

lett. c) del precedente comma 2 del presente articolo.

7. I candidati all'incarico di Consigliere sono individuati solo tra le persone fisiche associate ovvero tra quelle indicate dalle organizzazioni di volontariato associate.

8. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade, colui che si trovi nelle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 del cod. civ. laddove tale causa sia ancora permanente e non sia intervenuta riabilitazione o altro elemento o provvedimento estintivo della causa.

9. Al conflitto di interessi dei Consiglieri si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2475-ter del cod. civ.

Art. 10 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione,
- b) deliberare su tutta l'attività dell'Associazione, salvo quanto assegnato dallo statuto all'Assemblea.
- c) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati in conformità alle previsioni dello Statuto;
- d) deliberare le quote associative annuali e gli eventuali contributi straordinari stabilendone la misura;
- e) elaborare eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

f) redigere il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio, in sede di redazione del rendiconto/bilancio consuntivo, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del d.lgs. 117/17;

g) conservare e aggiornare i libri sociali e contabili dell'Associazione;

h) istituire eventuali comitati di coordinamento e di studio, fissandone i relativi compiti;

i) progettare e realizzare le iniziative e le manifestazioni sociali

j) stipulare convenzioni e/o accordi con enti pubblici, religiosi e privati;

k) deliberare la partecipazione dell'Associazione a progetti e iniziative, anche in collaborazione con altri enti;

l) provvedere all'assunzione e al licenziamento del personale, determinandone il trattamento giuridico ed economico;

m) nominare un eventuale Direttore della Casa di Accoglienza e attribuire al medesimo obiettivi, compiti e funzioni;

n) deliberare in merito a specifiche funzioni e compiti che ritenga di conferire al Presidente con apposita delibera, in aggiunta a quelli già al medesimo spettanti per Statuto, o a singoli Consiglieri;

o) nominare e rinnovare eventuali cariche onorarie.

Art. 11 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta ogni mese e ogni qualvolta lo stesso Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne faccia richiesta scritta al Presidente almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

2. Il luogo di riunione è presso la sede sociale o presso altro luogo indicato nella comunicazione di convocazione.

3. Le convocazioni del Consiglio Direttivo devono essere ricevute con preavviso di almeno 8 (otto) giorni, inviato, via email o pec, a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e al Revisore legale, se nominato o previsto per legge, con indicazione del luogo, del giorno e dell'ora stabilita e dell'ordine del giorno.

4. Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, prevalendo a parità di voti quello del Presidente. Ciascun Consigliere può esprimere un solo voto e non sono ammesse deleghe.

5. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione indicato dal Presidente.

ART. 12 – PRESIDENTE e VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento permanenti o indeterminati, il Vice Presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale,

b) presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea ordinaria e straordinaria,

c) può rilasciare mandati *ad lites* e *ad negotia* per l'esercizio dei poteri a lui conferiti,

d) propone e illustra, annualmente, all'Assemblea, a nome del Consiglio Direttivo:



- d1) la deliberazione del bilancio preventivo e del bilancio/rendiconto consuntivo,
d2) il rapporto sull'attività dell'Associazione nell'esercizio precedente,
d3) la relazione del Revisore legale dei Conti, se nominato o previsto per legge.

2. Qualora il Presidente cessi dalla carica prima della fine del mandato, il Consiglio provvede all'elezione del nuovo Presidente alla prima riunione del Consiglio Direttivo convocata dal Vice Presidente entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta cessazione. Qualora il Vice Presidente sia per qualsivoglia ragione a ciò impedito, lo sostituisce è sostituisce solo per tale adempimento il Consigliere più anziano di età anagrafica.

Art. 13 - PRESIDENTE ONORARIO

1. Qualora l'Associazione lo ritenga necessario od opportuno o emblematico, il Presidente Onorario viene eletto dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, e ratificato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti dall'Assemblea.

2. Il presidente Onorario non ha diritto di voto, non è eleggibile alle cariche sociali e non è soggetto al pagamento di alcuna quota sociale. Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci e, se crede, può proporre iniziative inerenti alla vita associativa; qualora sia assente alle dette riunioni non incorre nelle decadenze previste dall'art. 9, comma 4, del presente Statuto.

3. Al Presidente onorario compete, in particolare:

- a) il mantenimento di un ruolo consultivo e di riferimento dei valori associativi,
- b) di rappresentanza dell'Associazione in occasione di eventi e momenti istituzionali,
- c) altra e qualsivoglia funzione o mandato appositamente attribuitigli dal Presidente, dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 – ENTRATE

1. Le risorse economiche per il finanziamento per lo svolgimento dell'attività associativa provengono da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati, nazionali e internazionali;
- c) entrate derivanti da attività di raccolta fondi, incluse donazioni, lasciti testamentari e raccolte pubbliche occasionali;
- d) rendite patrimoniali;
- e) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e di altre norme in materia;
- f) proventi derivanti da convenzioni;
- g) ogni altra entrata consentita dalle disposizioni che regolano l'Associazione o che ad essa siano applicabili.

2. Per le attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del CTS.



Art. 15 – ORGANO di CONTROLLO e REVISIONE

1. L'Assemblea, se previsto per legge o ritenuto utile, nomina un organo, auspicabilmente monocratico, di revisione. Qualora l'Assemblea optasse per o la legge imponesse un Organo a composizione collegiale, questo sarà composto da tre componenti effettivi e da due supplenti.

I componenti sia dell'organo monocratico sia dell'eventuale collegiale devono essere scelti tra persone non associate e, comunque, in possesso della attualità della qualifica di legge per l'esercizio dell'attività di revisore dei conti.

2. L'organo di revisione è obbligatorio al verificarsi delle fattispecie di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017; i compiti, poteri e funzioni dello stesso sono indicati nei citati predetti articoli.

3. L'Organo di controllo e/o revisione dura in carica per il medesimo periodo di vigenza del Consiglio Direttivo, sino all'approvazione del terzo bilancio successivo alla sua nomina; è rinnovabile e tale carica è incompatibile con ogni altra carica sociale.

Art. 16 – BILANCIO

1. Alla fine di ogni esercizio, corrispondente all'anno solare, il Consiglio Direttivo procede alla redazione del bilancio consuntivo annuale secondo le previsioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 117/2017, in conformità alla modulistica definita con apposito decreto ministeriale.

2. Nel caso in cui l'Associazione sia nelle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017 viene redatto, altresì, il bilancio sociale, successivamente pubblicato sul sito internet dell'Associazione e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

3. L'Associazione, ove ricorra l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017, ha l'obbligo di pubblicare annualmente e tenere aggiornati, nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

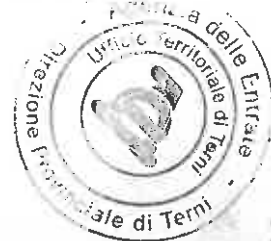
4. Il bilancio/rendiconto annuale, con allegato il parere dell'Organo di controllo e/o revisione, se presente o necessario per legge, viene approvato dall'Assemblea ordinaria degli associati entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

5. Il bilancio di esercizio, unitamente a quello sociale se obbligatorio, devono essere inviati al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il 30 giugno di ogni anno o nel diverso termine indicato dalle Autorità preposte.

6. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

7. E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti gli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3, del D. Lgs. 117/2017.

Art. 17 LIBRI SOCIALI E REGOLAMENTO



1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del D. Lgs 117/2017, i libri sociali che l'Associazione deve tenere sono:

- a) il libro dei Soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche eventuali verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo/revisione, se nominato;
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi di coloro svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) del precedente comma 1 sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Il libro di cui alla lettera d) del precedente comma 1 è tenuto a cura dell'organo cui si riferisce.

3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 18 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. La proposta di scioglimento dell'Associazione è presentata dal Consiglio Direttivo all'Assemblea straordinaria dei soci per l'approvazione.

2. L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'Associazione, con la maggioranza di cui al comma 8 dell'art. 7 del presente Statuto, provvede anche a nominare uno o più liquidatori. In caso di scioglimento ed estinzione, il patrimonio residuo dopo l'esaurimento della liquidazione è devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti di Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Caritas diocesana competente per territorio: e, comunque, con destinazione vincolata in favore di opere attive in favore delle persone indicate al comma 2 dell'art. 3 del presente Statuto. La devoluzione del patrimonio residuo compiuta in assenza o difformità dei predetti parere e destinazione vincolata è nulla.

Art. 19– NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di cui al D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii., al Codice civile e alle sue disposizioni attuative, nonché alle altre disposizioni di legge in quanto compatibili.

ART. 20 – COMUNICAZIONI

1. Ogni comunicazione inviata via email o pec a un associato deve essere trasmessa all'indirizzo email o pec indicato dall'associato all'atto della presentazione della domanda di ammissione.

2. Ogni comunicazione inviata via email o pec da un associato a un organo dell'Associazione è valida solo se trasmessa all'indirizzo email o pec indicato sul sito istituzionale dell'Associazione.

Art. 21 - NORMA TRANSITORIA

1. Gli effetti e i limiti previsti dalle disposizioni statutarie, anche inerenti alle cariche sociali, hanno vigenza con decorrenza dalla data di approvazione del presente Statuto.

2. Il Regolamento dell'Associazione, qualora emanato, deve essere pubblicato sul sito web istituzionale.

Le attività, il funzionamento degli organi sociali e le altre norme che regolano la vita dell'Associazione sono stabiliti dallo Statuto che viene approvato all'unanimità dai presenti.

Si passa all'elezione dei membri del consiglio direttivo. Vengono all'unanimità eletti:

- Danilo Cruciani, Presidente
- Paolo Cianfoni, vice Presidente
- Massimo Lelli, Consigliere
- Claudia Cianca, Consigliere
- Roberto Petrucci, Consigliere

Al presidente vengono conferiti tutti i poteri di gestione e di rappresenta dell'Associazione con firma sociale di fronte a terzi e la gestione economica dell'associazione.

Gli eletti dichiarano di accettare la carica.

Il presente atto consta di 17 pagine, viene letto, approvato e sottoscritto.

REGISTRATO A TERMI AL 07/08/23
AL N. 564 ALBO SERIE 3
ATT. 1. P. 1. V. € 200,00



p. IL DIRETTORE PROVINCIALE
L'ADDETTO
Rosati Valeria



Padre Dario Garioni

p. Dario Garioni

Padre Francesco De Lazzari

p. Francesco De Lazzari

Roberto Petrucci

Roberto Petrucci

Lori Loris

Lori Loris

Cianca Claudia

Cianca Claudia

Anna Russo

Anna Russo

Emilio Andrielli

Emilio Andrielli

Padre Luca Allaria

p. Luca Allaria

Padre Massimo Lelli

Padre Massimo Lelli

Padre Danilo Cruciani

P. Danilo Cruciani

Paolo Cianfoni

Paolo Cianfoni

p. IL DIRETTORE PROVINCIALE

LADDET
Rusai Valeria

